

Gazzetta ufficiale

C 113

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno

28 marzo 2023

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2023/C 113/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.11041 — VERDANE CAPITAL 2020 / FSN CAPITAL VI / POLYTECH GROUP) ⁽¹⁾	1
2023/C 113/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10981 — ITOCHU / TOKYO CENTURY / HCM / JV) ⁽¹⁾	2
2023/C 113/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10350 — MONDELEZ / CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY) ⁽¹⁾	3
2023/C 113/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.11045 — MITSUBISHI CORPORATION / MITSUBISHI HC CAPITAL / JV) ⁽¹⁾	4
2023/C 113/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.11066 — BERKSHIRE PARTNERS / GTCR / POINT BROADBAND) ⁽¹⁾	5

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2023/C 113/06	Tassi di cambio dell'euro — 27 marzo 2023	6
2023/C 113/07	Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 marzo 2023, che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio	7

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2023/C 113/08	Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 marzo 2023, che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio	10
2023/C 113/09	Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 marzo 2023, che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio	14
Autorità europea del lavoro		
2023/C 113/10	Decisione n. 20/2022 del Consiglio di amministrazione ELA, del 24 novembre 2022, sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nel quadro delle attività svolte dall'Autorità europea del lavoro	17
Garante europeo della protezione dei dati		
2023/C 113/11	Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto di proposte legislative sull'IVA nell'era digitale (<i>Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu</i>)	26

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2023/C 113/12	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10860 — ADVENT / GfK) ⁽¹⁾	29
---------------	--	----

ALTRI ATTI

Commissione europea

2023/C 113/13	Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione	31
---------------	--	----

Rettifiche

2023/C 113/14	Rettifica di Public holidays 2023 (GU C 39 dell'1.2.2023)	37
---------------	---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.11041 — VERDANE CAPITAL 2020 / FSN CAPITAL VI / POLYTECH GROUP)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2023/C 113/01)

Il 22 marzo 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32023M11041. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10981 — ITOCHU / TOKYO CENTURY / HCM / JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2023/C 113/02)

Il 18 gennaio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32023M10981. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10350 — MONDELEZ / CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2023/C 113/03)

Il 24 novembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10350. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.11045 — MITSUBISHI CORPORATION / MITSUBISHI HC CAPITAL / JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 113/04)

Il 20 marzo 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32023M11045. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.11066 — BERKSHIRE PARTNERS / GTCR / POINT BROADBAND)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 113/05)

Il 17 marzo 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32023M11066. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

27 marzo 2023

(2023/C 113/06)

1 euro =

Moneta			Moneta		
		Tasso di cambio			Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,0773	CAD	dollari canadesi	1,4769
JPY	yen giapponesi	141,64	HKD	dollari di Hong Kong	8,4566
DKK	corone danesi	7,4515	NZD	dollari neozelandesi	1,7397
GBP	sterline inglesi	0,87818	SGD	dollari di Singapore	1,4351
SEK	corone svedesi	11,2120	KRW	won sudcoreani	1 400,23
CHF	franchi svizzeri	0,9875	ZAR	rand sudafricani	19,7373
ISK	corone islandesi	149,90	CNY	renminbi Yuan cinese	7,4131
NOK	corone norvegesi	11,3380	IDR	rupia indonesiana	16 319,16
BGN	lev bulgari	1,9558	MYR	ringgit malese	4,7633
CZK	corone ceche	23,732	PHP	peso filippino	58,347
HUF	fiorini ungheresi	385,30	RUB	rublo russo	
PLN	zloty polacchi	4,6855	THB	baht thailandese	37,070
RON	leu rumeni	4,9405	BRL	real brasiliano	5,6362
TRY	lire turche	20,5701	MXN	peso messicano	19,8128
AUD	dollari australiani	1,6204	INR	rupia indiana	88,6672

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2023

che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2023/C 113/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ⁽²⁾ (di seguito denominato l'«atto di Ginevra») è un accordo internazionale in forza del quale le parti contraenti attuano un sistema di protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
- (2) A seguito della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio ⁽³⁾ relativa all'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra, l'Unione ha depositato lo strumento di adesione all'atto di Ginevra il 26 novembre 2019. L'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra ha preso effetto il 26 febbraio 2020. Poiché l'Unione era la quinta parte contraente ad aderirvi, l'atto di Ginevra è entrato in vigore in quella stessa data, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del medesimo.
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, che la iscrive nel registro internazionale. A norma dell'articolo 9 dell'atto di Ginevra, le altre parti contraenti possono decidere se proteggere tale denominazione di origine o indicazione geografica sul proprio territorio.
- (4) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, ai fini di detto regolamento e degli atti adottati a norma del medesimo, il termine «indicazioni geografiche» comprende le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, alla Commissione, quale autorità competente dell'Unione, è conferito il potere di presentare all'Ufficio internazionale domande di registrazione internazionale di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dell'Unione sin dall'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra e, successivamente, a intervalli regolari.
- (6) Tra il settembre e il novembre 2022 gli Stati membri hanno inviato alla Commissione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, 12 domande di iscrizione, nel registro internazionale, di denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette originarie dei rispettivi territori e protette a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.

⁽¹⁾ GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

- (7) I nomi protetti a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 quali denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) dovrebbero essere presentati come domande di iscrizione, rispettivamente quali denominazioni di origine e indicazioni geografiche, nel registro internazionale.
- (8) È pertanto opportuno stabilire un elenco di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP), basandosi sulle richieste degli Stati membri alla Commissione di presentare domande di registrazione internazionale di indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori che siano protette nell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

DECIDE:

Articolo unico

Un elenco delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 da presentare come domande di registrazione internazionale da parte della Commissione è stabilito nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2023

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

ALLEGATO

**Elenco delle indicazioni geografiche protette nell'Unione a norma del regolamento (UE)
n. 1151/2011 (denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette) da presentare
come domande di registrazione internazionale a norma dell'articolo 2 del regolamento
(UE) 2019/1753**

Germania

— Nürnberger Lebkuchen (IGP)

Cechia

— České pivo (IGP)

Grecia

— Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη / Xira Syka Taxiarchi (DOP)

Francia

— Bleu de Gex Haut-Jura / Bleu de Septmoncel (DOP)

— Dinde de Bresse (DOP)

— Ossau-Iraty (DOP)

— Picodon (DOP)

— Salers (DOP)

Spagna

— Miel de Tenerife (DOP)

— Queso Majorero (DOP)

— Queso Tetilla / Queixo Tetilla (DOP)

— Vinagre del Condado de Huelva (DOP)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2023

che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2023/C 113/08)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ⁽²⁾ (in appresso l'«atto di Ginevra») è un accordo internazionale in forza del quale le parti contraenti attuano un sistema di protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
- (2) A seguito della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio ⁽³⁾ relativa all'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra, l'Unione ha depositato lo strumento di adesione all'atto di Ginevra il 26 novembre 2019. L'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra ha preso effetto il 26 febbraio 2020. Poiché l'Unione era la quinta parte contraente ad aderirvi, l'atto di Ginevra è entrato in vigore in quella stessa data, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del medesimo atto.
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, che la iscrive nel registro internazionale. A norma dell'articolo 9 dell'atto di Ginevra, le altre parti contraenti possono decidere se proteggere tale denominazione di origine o indicazione geografica sul proprio territorio.
- (4) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, ai fini di detto regolamento e degli atti adottati a norma del medesimo, il termine «indicazioni geografiche» comprende le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, alla Commissione, quale autorità competente dell'Unione, è conferito il potere di presentare all'Ufficio internazionale domande di registrazione internazionale di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dell'Unione sin dall'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra e, successivamente, a intervalli regolari.

⁽¹⁾ GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

- (6) Tra il settembre e il novembre 2022 gli Stati membri hanno inviato alla Commissione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, 73 domande di iscrizione, nel registro internazionale, di denominazioni di origine protette originarie dei rispettivi territori e protette a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (7) I nomi protetti a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 quali denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) dovrebbero essere presentati come domande di iscrizione, rispettivamente quali denominazioni di origine e indicazioni geografiche, nel registro internazionale.
- (8) È pertanto opportuno stabilire un elenco di denominazioni di origine protette (DOP), basandosi sulle richieste degli Stati membri alla Commissione di presentare domande di registrazione internazionale di indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori che siano protette nell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli (vitivinicoli),

DECIDE:

Articolo unico

Un elenco delle denominazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 da presentare come domande di registrazione internazionale da parte della Commissione è stabilito nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2023

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

ALLEGATO

**Elenco delle indicazioni geografiche protette nell'Unione a norma del regolamento (UE)
n. 1308/2013 (denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette) da presentare
come domande di registrazione internazionale a norma dell'articolo 2 del regolamento
(UE) 2019/1753**

Spagna

- Tacoronte-Acentejo (DOP)
- Abadía Retuerta (DOP)
- Abona (DOP)
- Dehesa Peñalba (DOP)
- El Hierro (DOP)
- La Gomera (DOP)
- Urueña (DOP)
- Valle de Güímar (DOP)
- Valle de la Orotava (DOP)

Francia

- Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten (DOP)
- Alsace grand cru Altenberg de Bergheim (DOP)
- Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim (DOP)
- Alsace grand cru Brand (DOP)
- Alsace grand cru Bruderthal (DOP)
- Alsace grand cru Eichberg (DOP)
- Alsace grand cru Engelberg (DOP)
- Alsace grand cru Florimont (DOP)
- Alsace grand cru Frankstein (DOP)
- Alsace grand cru Froehn (DOP)
- Alsace grand cru Furstentum (DOP)
- Alsace grand cru Geisberg (DOP)
- Alsace grand cru Gloeckelberg (DOP)
- Alsace grand cru Goldert (DOP)
- Alsace grand cru Hatschbourg (DOP)
- Alsace grand cru Hengst (DOP)
- Alsace grand cru Kaefferkopf (DOP)
- Alsace grand cru Kanzlerberg (DOP)
- Alsace grand cru Kessler (DOP)
- Alsace grand cru Kastelberg (DOP)
- Alsace grand cru Kirchberg de Barr (DOP)
- Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé (DOP)
- Alsace grand cru Kitterlé (DOP)
- Alsace grand cru Mambourg (DOP)
- Alsace grand cru Mandelberg (DOP)
- Alsace grand cru Marckrain (DOP)
- Alsace grand cru Moenchberg (DOP)

- Alsace grand cru Muenchberg (DOP)
- Alsace grand cru Ollwiller (DOP)
- Alsace grand cru Osterberg (DOP)
- Alsace grand cru Pfersigberg (DOP)
- Alsace grand cru Pfingstberg (DOP)
- Alsace grand cru Praelatenberg (DOP)
- Alsace grand cru Rangen (DOP)
- Alsace grand cru Rosacker (DOP)
- Alsace grand cru Saering (DOP)
- Alsace grand cru Schlossberg (DOP)
- Alsace grand cru Schoenenbourg (DOP)
- Alsace grand cru Sommerberg (DOP)
- Alsace grand cru Sonnenglanz (DOP)
- Alsace grand cru Spiegel (DOP)
- Alsace grand cru Sporen (DOP)
- Alsace grand cru Steinert (DOP)
- Alsace grand cru Steingrubler (DOP)
- Alsace grand cru Steinklotz (DOP)
- Alsace grand cru Vorbourg (DOP)
- Alsace grand cru Wiebelsberg (DOP)
- Alsace grand cru Wineck-Schlossberg (DOP)
- Alsace grand cru Winzenberg (DOP)
- Alsace grand cru Zinnkoepflé (DOP)
- Alsace grand cru Zotzenberg (DOP)
- Coteaux Bourguignons (DOP)
- Coteaux Varois en Provence (DOP)
- Fronton (DOP)
- Irancy (DOP)
- Languedoc (DOP)
- Luberon (DOP)
- Malepère (DOP)
- Montlouis-sur-Loire (DOP)
- Orléans (DOP)
- Saint-Bris (DOP)
- Saint-Mont (DOP)
- Ventoux (DOP)

Italia

- Bolgheri Sassicaia (DOP)
-

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2023

che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2023/C 113/09)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ⁽²⁾ (in appresso l'«atto di Ginevra») è un accordo internazionale in forza del quale le parti contraenti attuano un sistema di protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
- (2) A seguito della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio ⁽³⁾ relativa all'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra, l'Unione ha depositato lo strumento di adesione all'atto di Ginevra il 26 novembre 2019. L'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra ha preso effetto il 26 febbraio 2020. Poiché l'Unione era la quinta parte contraente ad aderirvi, l'atto di Ginevra è entrato in vigore in quella stessa data, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del medesimo atto.
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, che la iscrive nel registro internazionale. A norma dell'articolo 9 dell'atto di Ginevra, le altre parti contraenti possono decidere se proteggere tale denominazione di origine o indicazione geografica sul proprio territorio.
- (4) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, ai fini di detto regolamento e degli atti adottati a norma del medesimo, il termine «indicazioni geografiche» comprende le indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, alla Commissione, quale autorità competente dell'Unione, è conferito il potere di presentare all'Ufficio internazionale domande di registrazione internazionale di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dell'Unione sin dall'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra e, successivamente, a intervalli regolari.

⁽¹⁾ GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

- (6) Nel novembre 2022 gli Stati membri hanno inviato alla Commissione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, sei domande di iscrizione, nel registro internazionale, di indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori e protette a norma del regolamento (UE) 2019/787.
- (7) I nomi protetti quali indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2019/787 dovrebbero essere depositati come domande di iscrizione nel registro internazionale in quanto indicazioni geografiche.
- (8) È pertanto opportuno stabilire un elenco di indicazioni geografiche sulla base delle domande inviate dagli Stati membri alla Commissione ai fini del deposito di una domanda di registrazione internazionale di indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori e protette nell'Unione a norma del regolamento (UE) 2019/787.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

DECIDE:

Articolo unico

Un elenco delle indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) 2019/787 da presentare come domande di registrazione internazionale da parte della Commissione è stabilito nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2023

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

ALLEGATO

**Elenco di indicazioni geografiche protette nell'Unione a norma del regolamento (UE) 2019/787
(indicazioni geografiche) da presentare come domande di registrazione internazionale a norma
dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753**

Francia

- Fine de Bourgogne (IG)
- Marc des Côtes-du-Rhône / Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône (IG)
- Marc du Languedoc (IG)
- Marc de Provence (IG)
- Marc de Savoie (IG)

Italia

- Brandy italiano (IG)
-

AUTORITÀ EUROPEA DEL LAVORO

DECISIONE n. 20/2022 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELA

del 24 novembre 2022

sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nel quadro delle attività svolte dall'Autorità europea del lavoro

(2023/C 113/10)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEL LAVORO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽¹⁾ [«regolamento (UE) 2018/1725» o «regolamento»], in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 ⁽²⁾ (il «regolamento istitutivo»), in particolare l'articolo 36,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD),

considerando quanto segue:

- (1) All'Autorità europea del lavoro (in appresso: «ELA» o l'«Autorità») è conferito il potere di condurre indagini amministrative, procedimenti predisciplinari, disciplinari e sospensivi conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea nonché al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, istituito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («statuto») ⁽³⁾ e alla decisione n. 22/2021 del consiglio di amministrazione dell'ELA, del 10 novembre 2021, riguardante le condizioni per lo svolgimento di indagini interne presso l'Autorità europea del lavoro in materia di prevenzione delle frodi, della corruzione e di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, che adotta disposizioni di esecuzione relative allo svolgimento di indagini amministrative e di procedimenti disciplinari. Se necessario, detta Autorità notifica altresì eventuali casi all'Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF»).
- (2) All'ELA è conferito il potere di coordinare e sostenere ispezioni concertate e congiunte nei settori di sua competenza conformemente agli articoli 8 e 9 del regolamento istitutivo.

L'Autorità può anche, di propria iniziativa, suggerire alle autorità degli Stati membri interessati di effettuare un'ispezione concertata o congiunta.

- (3) I membri del personale dell'ELA hanno l'obbligo di comunicare le possibili attività illecite, comprese la frode e la corruzione, che sono lesive degli interessi dell'Unione. I membri del personale sono tenuti inoltre a segnalare una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell'Unione. Questo aspetto è disciplinato dalla decisione n. 11/2021, del 25 maggio 2021, del consiglio di amministrazione dell'ELA.

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 186 del 11.7.2019, pag. 21.

⁽³⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

- (4) L'ELA ha messo in atto una politica destinata a prevenire e a trattare in maniera efficace i casi reali o potenziali di molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro, come previsto dalla decisione n. 6/2022 del suo consiglio di amministrazione, del 15 marzo 2022, che adotta misure di esecuzione ai sensi dello statuto.

Tale decisione definisce una procedura informale in base alla quale la presunta vittima di molestie può contattare «consulenti di fiducia» in seno all'ELA.

- (5) L'Autorità può altresì condurre indagini sulle potenziali violazioni delle norme di sicurezza relative a informazioni sensibili non classificate dell'Unione europea, a norma dell'articolo 38 del regolamento istitutivo.
- (6) L'ELA è soggetta ad audit sia interni sia esterni relativi alle sue attività.
- (7) Nell'ambito di tali indagini amministrative, audit e indagini, l'Autorità collabora con le altre istituzioni, gli altri organi e organismi dell'Unione.
- (8) L'ELA può collaborare con le autorità nazionali di paesi terzi e le organizzazioni internazionali, su loro richiesta o di propria iniziativa. Nel caso specifico delle ispezioni concertate e/o congiunte, su richiesta di uno o più Stati membri o di propria iniziativa, l'Autorità dovrebbe coordinare e sostenere un'ispezione concertata o congiunta nei settori di sua competenza al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nel regolamento istitutivo e fatte salve le competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione.
- (9) L'ELA può altresì collaborare con le autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE, su loro richiesta o di propria iniziativa. Nel caso specifico delle ispezioni concertate e/o congiunte, su richiesta di uno o più Stati membri o di propria iniziativa, l'Autorità dovrebbe coordinare e sostenere un'ispezione concertata o congiunta nei settori di sua competenza al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nel regolamento istitutivo e fatte salve le competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione.
- (10) L'ELA è coinvolta nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per adire la stessa Corte o per difendere le proprie decisioni o, ancora, intervenire nei casi pertinenti ai propri compiti. In tale contesto, l'ELA potrebbe dover salvaguardare la riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti.
- (11) Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, l'ELA raccoglie e tratta informazioni e varie categorie di dati personali, tra cui dati identificativi, recapiti, ruoli e compiti professionali, informazioni relative a comportamenti e prestazioni nel contesto privato e professionale, nonché dati finanziari di persone fisiche. L'ELA, in qualità di titolare del trattamento, è rappresentata dal suo direttore esecutivo, indipendentemente dalle ulteriori deleghe del ruolo di titolare del trattamento all'interno di tale Autorità al fine di rispecchiare le responsabilità operative per specifici trattamenti di dati personali.
- (12) A norma del regolamento (UE) 2018/1725, l'ELA è tenuta ad adempiere all'obbligo di fornire informazioni agli interessati in relazione alle suddette attività di trattamento e a rispettare i diritti degli stessi interessati.
- (13) L'ELA potrebbe essere tenuta a conciliare tali diritti con gli obiettivi delle indagini amministrative, degli audit, delle indagini, delle ispezioni concertate e congiunte nonché dei procedimenti giudiziari. Essa potrebbe altresì essere tenuta a conciliare i diritti di un interessato con i diritti e le libertà fondamentali di altri interessati. A tal fine, l'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 prevede, a condizioni rigorose, che l'ELA abbia la possibilità di limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 22, degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4 di detto regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20. A meno che un atto giuridico adottato sulla base dei trattati non preveda limitazioni, è necessaria l'adozione di norme interne in base alle quali l'ELA è autorizzata a limitare tali diritti.
- (14) L'ELA potrebbe, in particolare, avere la necessità di limitare le informazioni che fornisce a un interessato sul trattamento dei suoi dati personali nella fase di valutazione preliminare di un'indagine amministrativa o durante l'indagine stessa, prima di un'eventuale archiviazione del caso, o nella fase predisciplinare. In determinate circostanze, fornire tali informazioni potrebbe seriamente compromettere la facoltà dell'ELA di condurre

un'indagine efficace, ogniqualvolta, per esempio, vi sia il rischio che l'interessato possa distruggere prove o interferire con potenziali testimoni prima che siano ascoltati. L'ELA potrebbe inoltre avere la necessità di tutelare i diritti e le libertà dei testimoni nonché quelli di altre persone coinvolte.

- (15) Potrebbe essere necessario tutelare l'anonimato di un testimone o di un informatore che abbia chiesto di non essere identificato. In tal caso, l'ELA può decidere di limitare l'accesso all'identità, alle dichiarazioni e agli altri dati personali di dette persone, al fine di tutelarne i diritti e le libertà.
- (16) Potrebbe essere necessario tutelare le informazioni riservate riguardanti un membro del personale che ha contattato i «consulenti di fiducia» dell'ELA nell'ambito di una procedura per molestie. In tali casi, l'ELA potrebbe dover limitare l'accesso all'identità, alle dichiarazioni e ad altri dati personali della presunta vittima, del presunto autore delle molestie e di altre persone coinvolte, al fine di tutelare i diritti e le libertà di tutte le persone interessate.
- (17) L'Autorità dovrebbe applicare le limitazioni solo qualora rispettino l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali, siano strettamente necessarie e costituiscano una misura proporzionata in una società democratica. L'ELA dovrebbe spiegare la motivazione di tali limitazioni.
- (18) Conformemente al principio di responsabilità, l'ELA dovrebbe tenere un registro dell'applicazione delle limitazioni.
- (19) In sede di trattamento dei dati personali scambiati con altre organizzazioni nell'ambito dei propri compiti, l'ELA e tali organizzazioni dovrebbero consultarsi in merito ai potenziali motivi per l'imposizione di limitazioni e alla necessità e proporzionalità delle stesse, salvo che ciò pregiudichi le attività dell'ELA.
- (20) L'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento impone al titolare del trattamento l'obbligo di informare gli interessati in merito ai principali motivi sui quali si basa l'applicazione della limitazione e al loro diritto di proporre reclamo presso il GEPD.
- (21) A norma dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento, l'ELA ha il diritto di rinviare, omettere o negare la comunicazione delle informazioni sui motivi dell'applicazione di una limitazione all'interessato qualora, in qualsiasi modo, essa annulli l'effetto della limitazione stessa. L'ELA dovrebbe valutare caso per caso se la comunicazione della limitazione ne annullerebbe l'effetto.
- (22) L'ELA dovrebbe revocare la limitazione non appena le condizioni che la giustificano non siano più in essere e valutare periodicamente tali condizioni.
- (23) Per garantire la massima tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, il responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'ELA dovrebbe essere consultato a tempo debito in merito alle eventuali limitazioni che possono essere applicate e verificare se siano conformi alla presente decisione.
- (24) L'articolo 16, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento prevedono deroghe al diritto di informazione e al diritto di accesso degli interessati. Se si applicano tali deroghe, l'ELA non è tenuta ad applicare una limitazione ai sensi della presente decisione,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1. La presente decisione definisce le norme relative alle condizioni alle quali l'ELA può limitare l'applicazione dell'articolo 4, degli articoli da 14 a 22 nonché 35 e 36, in base all'articolo 25 del regolamento.
- 2. L'ELA, in qualità di titolare del trattamento, è rappresentata dal suo direttore amministrativo.

*Articolo 2***Limitazioni**

1. L'ELA può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 22, degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4, nella misura in cui le proprie disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20:

- (a) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento, nel condurre indagini amministrative, procedimenti predisciplinari, disciplinari o sospensivi a norma dell'articolo 86 e dell'allegato IX dello statuto e della decisione n. 22/2021 del consiglio di amministrazione dell'ELA, del 10 novembre 2021, riguardante i termini e le condizioni delle indagini interne presso l'Autorità europea del lavoro in materia di prevenzione delle frodi, della corruzione e di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi dell'Unione e quando notifica casi all'OLAF;
- (b) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando garantisce che i membri del proprio personale possano segnalare in via riservata fatti laddove ritengano che vi siano gravi irregolarità, come disciplinato dalla decisione n. 11/2021 del consiglio di amministrazione dell'ELA, del 25 maggio 2021;
- (c) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando garantisce che i membri del proprio personale possano effettuare segnalazioni in via riservata ai «consulenti di fiducia» nell'ambito di una procedura per molestie ai sensi della decisione n. 6/2022 del consiglio di amministrazione dell'ELA, del 15 marzo 2022, sull'adozione di misure di esecuzione a norma dello statuto;
- (d) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando effettua audit interni in relazione a proprie attività o propri dipartimenti, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini in materia di sicurezza (informatica) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE);
- (e) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), d), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nel contesto delle attività di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, in particolare ispezioni concertate e congiunte, e ai sensi dei pertinenti accordi sul livello dei servizi, di memorandum d'intesa, modalità per le ispezioni concertate e congiunte e accordi di cooperazione;
- (f) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da autorità nazionali di paesi terzi e organizzazioni internazionali, su loro richiesta o di propria iniziativa;
- (g) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE, su loro richiesta o di propria iniziativa, in particolare per attività relative ad ispezioni concertate e congiunte;
- (h) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, quando tratta i dati personali in documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti nel contesto di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Eventuali limitazioni rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e rappresentano una misura necessaria e proporzionata in una società democratica.

3. Prima dell'applicazione di eventuali limitazioni viene effettuata, caso per caso, una verifica della necessità e della proporzionalità della misura. Le limitazioni sono circoscritte a quanto strettamente necessario per conseguire i loro obiettivi.

4. L'ELA redige, a fini di rendicontazione, un resoconto delle motivazioni alla base delle limitazioni attuate, quali motivi trovano applicazione tra quelli elencati al paragrafo 1 e l'esito della verifica della necessità e della proporzionalità. Tali resoconti fanno parte di un registro, che è messo a disposizione del GEPD su richiesta. L'ELA elabora relazioni periodiche sull'applicazione dell'articolo 25 del regolamento.

5. In sede di trattamento dei dati personali ricevuti da altre organizzazioni nell'ambito dei propri compiti, l'ELA consulta tali organizzazioni sui potenziali motivi per l'imposizione di limitazioni e sulla necessità e proporzionalità delle stesse, salvo che ciò pregiudichi le proprie attività.

Articolo 3

Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

1. Le valutazioni dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dall'imposizione di limitazioni e i dettagli del periodo di applicazione di tali limitazioni sono riportati nel registro delle pertinenti attività di trattamento tenuto dall'ELA a norma dell'articolo 31 del regolamento. Tali elementi sono inoltre riportati nelle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati relative a tali limitazioni basate sull'articolo 39 del regolamento.
2. Qualora valuti la necessità e la proporzionalità di una limitazione, l'ELA considera i potenziali rischi per i diritti e le libertà dell'interessato.

Articolo 4

Periodi di conservazione e garanzie

1. L'ELA mette in atto garanzie per prevenire gli abusi e l'accesso o il trasferimento illeciti di dati personali che sono o possono essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie, che includono misure tecniche e organizzative, sono specificate, ove necessario, nelle decisioni, procedure e norme di attuazione interne dell'ELA. Tra le misure di salvaguardia figurano:
 - (a) una definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e delle fasi procedurali;
 - (b) se del caso, un ambiente elettronico sicuro che impedisca l'accesso o il trasferimento illecito e accidentale di dati elettronici a persone non autorizzate;
 - (c) se del caso, la conservazione e il trattamento dei documenti cartacei in condizioni di sicurezza;
 - (d) il debito monitoraggio delle limitazioni e una revisione periodica della loro applicazione.

Le revisioni di cui alla lettera d) sono effettuate almeno ogni sei mesi.

2. Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessano di sussistere.
3. I dati personali sono conservati conformemente alle norme applicabili in materia di conservazione, da definire nei registri relativi alla protezione dei dati tenuti a norma dell'articolo 31 del regolamento.

Al termine del periodo di conservazione, i dati personali sono cancellati, resi anonimi o trasferiti agli archivi ai sensi dell'articolo 13 del regolamento.

Articolo 5

Coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati dell'ELA è informato senza indebito ritardo prima che sia adottata qualsiasi decisione volta a limitare i diritti di interessati in conformità della presente decisione. Al responsabile della protezione dei dati dell'ELA è dato accesso ai relativi registri e a tutti i documenti riguardanti il contesto di fatto o di diritto.
2. Il responsabile della protezione dei dati dell'ELA può chiedere di riesaminare l'applicazione di una limitazione. Il titolare del trattamento informa per iscritto il proprio responsabile della protezione dei dati circa l'esito del riesame.
3. L'ELA, in qualità di titolare del trattamento, documenta la partecipazione del responsabile della protezione dei dati per quanto riguarda l'applicazione delle limitazioni, comprese quali informazioni sono state con questi condivise.

4. Il titolare del trattamento informa il responsabile della protezione dei dati quando la limitazione viene revocata.

Articolo 6

Diritto all'informazione

1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto all'informazione può essere limitato dal titolare del trattamento nell'ambito dei seguenti trattamenti:

- a) svolgimento di indagini amministrative e procedimenti predisciplinari e disciplinari;
- b) attività riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF;
- c) procedure in materia di denunce di irregolarità;
- d) procedure (formali e informali) relative a casi di molestie;
- e) trattamento di reclami interni ed esterni;
- f) audit interni ed esterni;
- g) ispezioni concertate e congiunte, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE, su loro richiesta o di propria iniziativa;
- h) indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;
- i) indagini sulla sicurezza (informatica) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU);
- j) trattamento di dati personali in documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti nel contesto di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy e nei registri, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725, pubblicati sul proprio sito web e/o sull'Intranet, che informano gli interessati sui loro diritti nel quadro di una determinata procedura, l'ELA include informazioni riguardanti le potenziali limitazioni di questi diritti. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere limitati, le ragioni e la durata potenziale della limitazione.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, se proporzionato, l'ELA informa anche singolarmente tutti gli interessati, considerati persone interessate nella specifica operazione di trattamento, dei loro diritti riguardanti le limitazioni attuali o future senza indebito ritardo e in forma scritta.

3. Qualora limiti, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 2, l'ELA registra le ragioni della limitazione e il motivo giuridico conformemente all'articolo 2 della presente decisione, inclusa la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione.

La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Essi sono messi a disposizione del GEPD, su richiesta.

4. La limitazione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.

Qualora i motivi della limitazione non siano più applicabili, l'ELA fornisce all'interessato le informazioni sulle ragioni principali alla base dell'applicazione di una limitazione. Nel contempo, l'ELA informa l'interessato in merito alla possibilità di presentare in qualsiasi momento reclamo al GEPD o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

*Articolo 7***Diritto di accesso dell'interessato**

1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di accesso può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

- a) svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;
- b) attività riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF;
- c) procedure in materia di denunce di irregolarità;
- d) procedure (formali e informali) relative a casi di molestie;
- e) trattamento di reclami interni ed esterni;
- f) audit interni ed esterni;
- g) ispezioni concertate e congiunte, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE, su loro richiesta o di propria iniziativa;
- h) indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;
- i) indagini sulla sicurezza (informatica) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU);
- j) trattamento di dati personali in documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti nel contesto di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Qualora, a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati chiedano l'accesso ai propri dati personali trattati nell'ambito di uno o più casi specifici o di particolari trattamenti, l'ELA limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.

2. Allorché limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, l'ELA procede nel modo seguente:

- (a) informa l'interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al GEPD o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
- (b) registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità, della proporzionalità della limitazione e della sua durata.

La comunicazione di informazioni di cui alla lettera a) può essere rinviata, omessa o negata se annullasse l'effetto della limitazione in conformità dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

L'ELA riesamina l'applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all'atto della chiusura dell'indagine pertinente. Successivamente, il titolare del trattamento valuta, con cadenza annuale, la necessità di mantenere eventuali limitazioni.

3. La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Essi sono messi a disposizione del GEPD, su richiesta.

*Articolo 8***Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento**

1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e opportuno, nel contesto dei seguenti trattamenti:

- a) svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;
- b) attività riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF;

- c) procedure in materia di denunce di irregolarità;
- d) procedure (formali e informali) relative a casi di molestie;
- e) trattamento di reclami interni ed esterni;
- f) audit interni ed esterni;
- g) ispezioni concertate e congiunte, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE, su loro richiesta o di propria iniziativa;
- h) indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;
- i) indagini sulla sicurezza (informatica) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU);
- j) trattamento di dati personali in documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti nel contesto di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Qualora limiti, integralmente o in parte, l'applicazione del diritto di rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento di cui all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, l'ELA adotta le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione e conserva la registrazione in un registro in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, della stessa.

Articolo 9

Fornitura di informazioni agli interessati in merito alle limitazioni dei loro diritti

L'ELA può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni sui motivi di una limitazione e sul diritto di proporre reclamo al GEPD soltanto nella misura in cui tale comunicazione annullerebbe l'effetto della limitazione stessa. La valutazione se ciò sia giustificato è effettuata caso per caso. Nel momento in cui l'effetto della limitazione non possa essere annullato, l'ELA fornisce le informazioni all'interessato.

Articolo 10

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Qualora abbia l'obbligo di comunicare una violazione dei dati a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento, l'ELA può, in circostanze eccezionali, limitare tale comunicazione in tutto o in parte. L'ELA documenta in una nota i motivi della limitazione, il suo motivo giuridico conformemente all'articolo 2 e una valutazione della sua necessità e proporzionalità. La nota è trasmessa al GEPD al momento della notifica della violazione dei dati personali.
2. Qualora cessino di sussistere i motivi della limitazione, l'ELA comunica la violazione dei dati personali all'interessato e lo informa in merito ai principali motivi della limitazione e al suo diritto di proporre reclamo al GEPD.

Articolo 11

Riservatezza delle comunicazioni elettroniche

1. In circostanze eccezionali, l'ELA può limitare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 36 del regolamento. Tali limitazioni sono conformi alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
2. Laddove limiti il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche, l'ELA informa l'interessato, nella risposta a una sua richiesta, dei principali motivi sui quali si basa l'applicazione della limitazione e del suo diritto di proporre reclamo presso il GEPD.

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) GUL 201 del 31.7.2002, pag. 37).

3. L'ELA può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni sui motivi di una limitazione e sul diritto di proporre reclamo al GEPD soltanto nella misura in cui tale comunicazione annullerebbe l'effetto della limitazione stessa. La valutazione se ciò sia giustificato è effettuata caso per caso.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bratislava, il 24 novembre 2022

Per il consiglio di amministrazione

Tom BEVERS

Il presidente del consiglio di amministrazione

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto di proposte legislative sull'IVA nell'era digitale

(2023/C 113/11)

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD <https://edps.europa.eu>)

L'8 dicembre 2022 la Commissione europea ha adottato il pacchetto di proposte legislative sull'IVA nell'era digitale, che comprende: una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale ⁽¹⁾; una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale ⁽²⁾; e una proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA ⁽³⁾.

Il GEPD accoglie con favore gli obiettivi perseguiti dal pacchetto sull'IVA nell'era digitale, in particolare la modernizzazione degli obblighi di comunicazione ai fini dell'IVA, l'adeguamento delle norme in materia di IVA applicabili all'economia delle piattaforme e l'introduzione della registrazione unica ai fini dell'IVA. Tenuto conto delle nuove norme in materia di comunicazione digitale previste dalla proposta di direttiva del Consiglio, il GEPD ricorda che qualsiasi trattamento dei dati personali deve rispettare pienamente il RGPD ⁽⁴⁾ e il regolamento (UE) 2018/1725 ⁽⁵⁾, tra cui i principi di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati. Per garantire il rispetto del principio di limitazione delle finalità, il GEPD raccomanda di specificare esplicitamente nel dispositivo della proposta che le informazioni raccolte possono essere trattate solo ai fini della lotta contro le frodi IVA da parte dell'amministrazione fiscale competente.

Le fatture possono contenere informazioni sensibili riguardanti specifiche persone fisiche, come ad esempio informazioni riguardanti beni acquistati (compresi prodotti intimi), organizzazione di viaggi o servizi legali. Il GEPD accetta di buon grado che le informazioni da fornire all'amministrazione fiscale ai sensi degli obblighi di comunicazione digitale siano un estratto (un sottoinsieme specifico) delle informazioni contenute nella fattura e non l'intera fattura in quanto tale. Si tratta di una salvaguardia fondamentale per garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1725 e per ridurre l'impatto del trattamento dei dati personali sui diritti e sulle libertà degli interessati. A questo proposito, il GEPD accoglie favorevolmente la proposta di direttiva del Consiglio escluda il nome e l'indirizzo del cliente e del soggetto passivo dalle informazioni da trasmettere.

Inoltre, il GEPD accoglie con soddisfazione che la proposta di regolamento del Consiglio designi esplicitamente i ruoli degli Stati membri e della Commissione ai sensi del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati. Allo stesso tempo, il GEPD rammenta che la designazione deve essere allineata alle responsabilità assegnate a ciascun soggetto. Inoltre, qualsiasi ulteriore specificazione delle responsabilità degli Stati membri e della Commissione mediante atti di esecuzione deve essere pienamente in linea con i ruoli stabiliti dall'atto legislativo.

⁽¹⁾ COM(2022) 701 final.

⁽²⁾ COM(2022) 703 final.

⁽³⁾ COM(2022) 704 final.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Infine, il GEPD mette in evidenza che le salvaguardie di cui al capo XV del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio ⁽⁶⁾ (Condizioni relative allo scambio di informazioni) dovrebbero rimanere applicabili al trattamento dei dati personali di cui alla proposta di regolamento del Consiglio.

1. INTRODUZIONE

1. L'8 dicembre 2022 la Commissione europea («Commissione») ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale («la proposta di direttiva del Consiglio»); una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale («la proposta di regolamento del Consiglio»); una proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA («la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio»). Nel contesto del presente parere, si fa riferimento alle tre proposte legislative come al «pacchetto sull'IVA nell'era digitale».
2. Il pacchetto sull'IVA nell'era digitale fa parte del piano d'azione 2020 della Commissione per una tassazione equa e semplice a sostegno della ripresa ⁽⁷⁾. Il piano si prefigge tre obiettivi principali ⁽⁸⁾:
 - 1) modernizzare gli obblighi di comunicazione ai fini dell'IVA, introducendo obblighi di comunicazione digitale che standardizzeranno le informazioni che i soggetti passivi devono trasmettere alle autorità fiscali su ciascuna operazione in formato elettronico, imponendo al contempo il ricorso alla fatturazione elettronica per le operazioni transfrontaliere;
 - 2) aggiornare le norme IVA applicabili all'economia delle piattaforme, in particolare rafforzando il ruolo delle piattaforme nella riscossione dell'IVA;
 - 3) evitare la necessità di registrazioni IVA multiple nell'UE e migliorare il funzionamento dello strumento attuato per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza di beni, introducendo una registrazione unica ai fini dell'IVA (SVR), migliorando e ampliando i sistemi esistenti dello sportello unico (OSS)/dello sportello unico per le importazioni (IOSS) e dell'inversione contabile, al fine di ridurre al minimo i casi in cui un soggetto passivo è tenuto a registrarsi in un altro Stato membro.
3. Inoltre, la proposta di regolamento del Consiglio introduce una serie di modifiche al regolamento (UE) n. 904/2010, istituendo tra l'altro un nuovo sistema centrale al livello dell'UE per lo scambio di informazioni sull'IVA tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, che sia adattato alle particolarità degli obblighi in materia di comunicazione digitale («sistema centrale VIES») ⁽⁹⁾.
4. Il presente parere del GEPD è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea del 10 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. Il GEPD accoglie con favore il riferimento a tale consultazione nel considerando 25 della proposta di regolamento del Consiglio. Un riferimento a tale consultazione è tuttavia assente nei considerando della proposta di direttiva del Consiglio e nei considerando della proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio. Il GEPD raccomanda pertanto di inserire un riferimento a questa consultazione in entrambe le proposte.

4. CONCLUSIONI

28. Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:

— per quanto riguarda la **proposta di direttiva del Consiglio**:

- (1) aggiungere un considerando che ricordi che la proposta garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, nonché l'applicabilità del RGPD e del regolamento (UE) 2018/1725 al trattamento dei dati personali nel contesto della proposta;

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

⁽⁷⁾ COM(2022) 701 final, pag. 1.

⁽⁸⁾ COM(2022) 702 final, pag. 2.

⁽⁹⁾ COM(2022) 703 final, pag. 3.

- (2) specificare esplicitamente nel dispositivo della proposta che le informazioni raccolte possono essere trattate solo ai fini della lotta contro le frodi IVA da parte dell'amministrazione fiscale competente;
- per quanto riguarda la **proposta di regolamento del Consiglio**:
- (3) sopprimere nel considerando 24 la parola «intende» al fine di indicare chiaramente che il presente regolamento «assicura» il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui all'articolo 8 della Carta e di ricordare esplicitamente l'applicabilità del RGPD e del regolamento (UE) 2018/1725 al trattamento dei dati personali nel contesto della proposta.

Bruxelles, 3 marzo 2023

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10860 — ADVENT / GfK)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 113/12)

1. In data 20 marzo 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- NielsenIQ («NIQ», Stati Uniti), controllata da Advent International («Advent», Stati Uniti),
- GfK SE («GfK», Germania).

Advent acquisisce, indirettamente attraverso NIQ e ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di GfK.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- NIQ opera nella fornitura di servizi di ricerca di mercato in tutto il mondo.
- È controllata da Advent, un investitore di private equity con sede negli Stati Uniti; GfK opera nella fornitura di servizi di ricerca di mercato in tutto il mondo.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10860 — ADVENT / GfK

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 113/13)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ⁽¹⁾.

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Sebeș-Apold»

PDO-RO-A0371-AM02

Data della comunicazione: 4.1.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1. Introduzione di nuove varietà di uve da vino come varietà principali di produzione

Il disciplinare di produzione è stato modificato per includere nuove varietà di uve da vino che si possono utilizzare per produrre i vini, in particolare per i vini bianchi le varietà Furmint e Jordan, e per i vini rossi le varietà Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră, Syrah e Merlot.

Date le particolarità climatiche della zona delimitata e la valorizzazione del suo potenziale biologico, è possibile produrre vini rossi di qualità in condizioni ottimali, ad esempio, in termini di maturazione e accumulo.

Sono modificati i capitoli IV, V, VIII e XII del disciplinare e i punti 4 e 7 del documento unico.

2. Aggiunta di specifiche tecnologiche per la produzione di vini rossi

L'introduzione di nuove varietà di uve da vino per la produzione di vini rossi implica l'inserimento nel disciplinare di alcune specifiche relative alle pertinenti pratiche tecnologiche di vinificazione.

Sono modificati i capitoli VIII e XII del disciplinare e i punti 4 e 7 del documento unico.

3. Modica delle rese delle uve e dei vini per tenere conto di un aumento delle stesse

A seguito dei cambiamenti delle strutture degli impianti viticoli dovute al fattore biotico (struttura clonale, portainnesto) e al fattore enologico (impiego di nuove tecnologie di vinificazione) è necessario incrementare le rese, pur garantendo il rispetto dei parametri qualitativi specifici dei vini prodotti nella zona DOP Sebeș-Apold.

I progetti di conversione/ristrutturazione dei vigneti hanno profondamente modificato le densità di impianto: la densità dei vigneti di nuovo impianto è notevolmente aumentata (circa 4 500 ceppi/ettaro), il che ha comportato anche un incremento della produzione di uve (la quantità di uve prodotta può cambiare da una varietà all'altra a seconda del rispettivo vigore, pur rispettando i parametri qualitativi specifici della DOP).

⁽¹⁾ GUL 9 dell'11.1.2019, pag. 2.

Alcune varietà impiantate (sia rumene sia internazionali) provengono da un'ampia gamma di cloni che presentano un rischio di non adattarsi minimo e che sono concepiti per ottenere le uve necessarie, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, a produrre i vini. Questi cloni, grazie anche a portainnesti e densità di impianto adeguati, producono rese superiori almeno del 25-35 % alle stime iniziali.

Sono pertanto modificati i capitoli V e VI del disciplinare di produzione e il punto 5.2 del documento unico.

4. Aggiunta di una deroga concernente la vinificazione

Il disciplinare è stato integrato con una deroga concernente l'elaborazione nella zona DOP Sebeș-Apold. Questa deroga è necessaria in quanto nella zona non esiste un numero sufficiente di stabilimenti che offrano condizioni ottimali per le necessarie fasi di produzione, come il condizionamento e l'imbottigliamento, e per tutelare la qualità delle uve prodotte dalle varietà impiantate in questa zona DOP (accesso sud-occidentale all'altopiano transilvanico, una delle più importanti regioni vitivinicole). Per queste ragioni alcune delle fasi successive alla produzione devono potersi svolgere in una zona adiacente a quella della produzione, ossia nel distretto di Alba, unità amministrativa limitrofa parte della zona di produzione della DOP Târnave (unità amministrative adiacenti per la produzione e la trasformazione di vini di qualità). Il distretto di Alba dispone di un maggior numero di stabilimenti atti a completare le fasi della vinificazione precedenti alla commercializzazione, conservando però la qualità specifica dei vini ottenuti nella zona di Sebeș-Apold.

Svolgendo le fasi successive alla produzione del vino Sebeș-Apold nella zona adiacente (distretto di Alba) e comunicando il completamento di tali fasi all'autorità di controllo competente, si assicura un livello ottimale di controllo della produzione vinicola della DOP Sebeș-Apold, mentre la specificità della zona di produzione è garantita dalle caratteristiche del vino prodotto.

Sono modificati il capitolo IX del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1. Nome o nomi

Sebeș-Apold

2. Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4. Descrizione del vino (dei vini)

1. *Caratteristiche dei vini bianchi*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini bianchi sono fruttati, vinosi, tipicamente freschi per via dell'acidità elevata e vivaci; presentano aromi di frutta, miele, muschio, mandorle e uva spina, acidità equilibrata, che talvolta conferisce al vino caratteristiche note fruttate, oppure acidità più elevata, che può apportare note di frutta (pompelmo, pomelo, peperoni verdi); hanno inoltre aromi secondari dovuti alla fermentazione che ricordano la banana e la papaia. Il titolo alcolometrico elevato e il tenore di glicerolo li rendono untosi, corposi e adatti all'invecchiamento in botti di legno o all'affinamento in bottiglia. Solitamente il colore tipico è giallo paglierino tendente al giallo verdolino, oppure giallo verdolino con riflessi dorati.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	15,00
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	11,00

Acidità totale minima	4,5 in milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	18
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	200

2.

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini rossi presentano colore rosso rubino o rosso rubino intenso, con aromi fini di ribes nero, mirtillo o menta e, se invecchiati in barrique, sentori di vaniglia. Sono corposi ed esprimono aromi di lamponi, more, ribes nero, amarene e prugne secche, come pure note di affumicato o talvolta peperoncino. Invecchiati in botte, i vini assumono lievi sentori di vaniglia o tabacco provenienti dal rovere. Se l'acidità è bassa, si possono consumare giovani; se maturati per breve tempo in botte, assumono colore rosso rubino chiaro, acquisiscono aromi di amarene mature e agrumi, e rivelano tannini morbidi.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	15,00
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	11,00
Acidità totale minima	4,5 in milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	20
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	150

5. **Pratiche di vinificazione**5.1. *Pratiche enologiche specifiche*

1. Pratiche enologiche

Pratica culturale

- Irrigazione: consentita soltanto in annate di siccità e previa comunicazione all'ONVPV (ufficio nazionale della vitivinicoltura).
- Densità di impianto: minimo 3 000 viti/ettaro.
- Vendemmia verde: riduzione del numero di grappoli nel periodo dell'invaiaura (inizio della maturazione) quando la produzione potenziale eccede i limiti massimi ammessi dai disciplinari dei vini a denominazione di origine controllata.

5.2. *Rese massime*

1. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Fetească regală e Riesling Italian

14 000 chilogrammi di uve per ettaro

2. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Iordană

17 000 chilogrammi di uve per ettaro

3. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Fetească albă

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

4. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Sauvignon, Chardonnay, Pinot gris, Riesling de Rhin, Neuburger e Furmint

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

5. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Muscat Ottonel, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră, Merlot e Syrah

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

6. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Traminer roz

11 000 chilogrammi di uve per ettaro

7. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Fetească regală e Riesling Italian

94 ettolitri per ettaro

8. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Iordană

119 ettolitri per ettaro

9. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Furmint

87 ettolitri per ettaro

10. vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Riesling de Rhin, Neuburger, Traminer roz e Muscat Ottonel

80 ettolitri per ettaro

11. Vendemmiato a piena maturazione, DOC-CMD, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră, Merlot e Syrah

78 ettolitri per ettaro

6. Zona geografica delimitata

Distretto di Alba:

- città di Sebeș: località di Sebeș e Rahău;
- comune di Daia Română: villaggio di Daia Română;
- comune di Călnic: villaggi di Călnic, Cut e Deal;
- comune di Gârbova: villaggi di Gârbova, Reciu e Cărpiniș;
- comune di Șpring: villaggi di Vingard e Șpring;

distretto di Sibiu:

- comune di Miercurea Sibiului: villaggi di Miercurea Sibiului, Apoldu de Sus e Dobârca;
- comune di Ludoș: villaggi di Ludoș e Gușu;
- comune di Apoldu de Jos: villaggi di Apoldu de Jos e Săngătin;
- comune di Cristian: villaggio di Cristian;
- comune di Săliște: villaggi di Aciliu, Amnaș e Săliște;
- comune di Loamneș: villaggi di Loamneș, Alămor, Armeni, Hașag, Mândra e Sădinca;
- comune di Păuca: villaggi di Păuca, Bogatu Român, Broșteni e Presaca.

7. Varietà di uve da vino

Cabernet Sauvignon N - Petit Vidure, Bourdeos tinto

Chardonnay B - Gentil blanc, Pinot blanc, Chardonnay

Fetească albă B - Păsărească albă, Poama fetei, Mădchentraube, Leanyka, Leanka

Fetească neagră N - Schwarze Mädchentraube, Poama fetei neagră, Păsărească neagră, Coadă rândunicii
Fetească regală B - Königliche Mädchentraube, Königsast, Kiralyleanka, Dănășană, Galbenă de Ardeal
Furmint B - Furmin, Șom szalai, Tokay, Szegszolo
Iordană B - Iordovană, Iordan
Merlot N - Bigney rouge, Plant Medoc
Muscat Ottonel B - Muscat Ottonel blanc
Neuburger B - Neuburg
Pinot Gris G - Affumé, Grauer Burgunder, Grauburgunder, Grauer Mönch, Pinot cendré, Pinot Grigio, Ruländer
Pinot noir N - Blauer Spätburgunder, Blauer Burgunder, Burgund mic, Burgunder roter, Klävner Morillon Noir
Pinot noir N - Spätburgunder, Pinot nero
Riesling Italian B - Olasz Riesling, Olaszriesling, Welschriesling
Syrah N - Shiraz, Petit Syrah
Traminer roz Rs - Rosetraminer, Savagnin Rose, Gewürztraminer

8. Descrizione del legame/dei legami

8.1. Legame con la zona delimitata - informazioni sulla zona

I vigneti sono ubicati nelle depressioni collinari di Sebeș-Secaș e Apold, dove l'altopiano di Secaș incontra i monti Șurian-Cindrel.

L'orografia comprende interfluvi pedemontani collinari, le propaggini settentrionali delle colline di Orăștie e Gârbova ai piedi dei monti Cindrel e le propaggini meridionali delle colline dell'altopiano di Secaș.

Il paesaggio collinare si accompagna a formazioni create progressivamente lungo le vallate principali: terrazze, glacis colluviali-proluviali e ampi alvei fluviali. Questi terreni sono ideali per la viticoltura.

I vigneti vengono di solito piantati su pendii esposti a sud, sud-est o sud-ovest e nelle vallate tra le colline calde e luminose.

Le precipitazioni si attestano in media su 550-600 mm/anno (550 nel corridoio di Mureș, 569 a Sebeș, 600-650 sulle cime collinari e nella valle di Apold) e raggiungono i valori massimi tra maggio e agosto e i valori minimi da settembre fino all'inverno (generalmente sotto forma di neve per un periodo di 30-60 giorni).

L'umidità relativa dell'aria oscilla tra il 60 % e l'80 %, offrendo condizioni ottimali che consentono alle viti di crescere e fruttificare.

8.2. Legame con la zona delimitata - informazioni sul prodotto

I vini bianchi sono fruttati, vinosi, tipicamente freschi per via dell'acidità elevata e vivaci; presentano aromi di frutta, miele, muschio, mandorle e uva spina, acidità equilibrata, che talvolta conferisce al vino caratteristiche note fruttate, oppure acidità più elevata, che può apportare note di frutta (pompelmo, pomelo, peperoni verdi); hanno inoltre aromi secondari dovuti alla fermentazione che ricordano la banana e la papaia.

Sono adatti all'invecchiamento in botti di legno o all'affinamento in bottiglia. Solitamente il colore tipico è giallo pallido tendente al giallo verdolino, oppure giallo verdolino con riflessi dorati.

I vini rossi presentano colore rosso rubino o rosso rubino intenso, con aromi fini di ribes nero o mirtillo e, se invecchiati in barrique, sentori di vaniglia. Sono corposi ed esprimono aromi di lamponi, more, ribes nero, amarene e prugne secche, come pure note di affumicato o peperoncino. Invecchiati in botte, i vini assumono lievi sentori di vaniglia o tabacco provenienti dal rovere.

Se maturati per breve tempo in botte, assumono colore rosso rubino chiaro, acquisiscono aromi di amarene mature e agrumi, e rivelano tannini morbidi.

8.3. *Legame con la zona delimitata - interazione causale*

Il clima temperato, moderatamente continentale sulle colline e con valori estremi sul fondo dei corridoi di Mureș e Sebeș-Secaș, è caratterizzato da inverni aspri e rigidi, estati relativamente calde, primavere precoci cui seguono autunni caldi fino a ottobre compreso, il che favorisce una buona crescita vegetativa; la maturazione dell'uva e l'accumulo degli zuccheri avvengono lentamente, consentendo lo sviluppo di aromi e di un'acidità leggermente più elevata della media, che garantisce la freschezza e la vivacità tipiche, soprattutto per i vini con spiccati aromi floreali e fruttati.

Nel periodo di maturazione dell'uva le temperature medie diurne si aggirano intorno a 23 °C e quelle notturne intorno a 12 °C. Ne risulta un costante aumento del tenore di zuccheri, mentre l'acidità si riduce, rimanendo costante o quasi.

I vigneti sono caratterizzati da un'ampia varietà di tipi e sottotipi di suoli: luvisol, che comprendono suoli argillo-illuviali, bruni e podsolizzati, frammisti a pseudo-rendzine sulle terrazze lungo le vallate, mollisol di tipo černožëm, in particolare černožëm levigati, parzialmente gleyzzati. I pendii esposti a un'erosione più intensa e i suoli azonali sono formati da regosol e suoli erosi. Per la viticoltura si preferiscono questi suoli, in quanto la vite ha la capacità di trattenere il suolo grazie alle sue profonde radici, e il terrazzamento e la fertilizzazione le consentono di prosperare.

9. **Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)**

Deroga in materia di vinificazione

Quadro giuridico:

nella legislazione dell'UE

Tipo di condizione supplementare:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

in deroga, i mosti e/o i vini che sono prodotti da uve raccolte esclusivamente nei vigneti situati nella zona delimitata della DOP Sebeș-Apold e che saranno protetti dalla DOP Sebeș-Apold possono essere sottoposti a trasformazione in stabilimenti situati in un'unità amministrativa limitrofa dotata della capacità di vinificazione richiesta (in modo da garantire che sia mantenuta la qualità dei vini ottenuti nella DOP Sebeș-Apold), ossia nel distretto di Alba, unità amministrativa limitrofa parte della zona di produzione della DOP Târnave (unità amministrative adiacenti per la produzione e la trasformazione di vini di qualità).

Vinificazione

Quadro giuridico:

nella legislazione dell'UE

Tipo di condizione supplementare:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

in via eccezionale il condizionamento e l'imbottigliamento dei vini possono avere luogo al di fuori della zona di produzione delle uve, previa comunicazione all'autorità competente responsabile della DOP Sebeș-Apold e approvazione dell'organizzazione di produttori locali per i vini con denominazione di origine controllata. In tali casi è obbligatorio indicare sull'etichetta l'imbottigliatore e il sito di imbottigliamento.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_sarcini_doc_sebes-apold_modif_cf_cerere_1155_25.07.2014_si_1475_22.07.2022_no_track_changes_1.pdf

RETTIFICHE

Rettifica di Public holidays 2023

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 39 del 1° febbraio 2023)

(2023/C 113/14)

Pagina 20, riga 3:

<i>anziché:</i>	«Česká republika	1.1, 15.4, 18.4, 1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12»
<i>leggasi:</i>	«Česká republika	1.1, 7.4, 10.4, 1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT